DISPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLA PUBBLICITA' AFFINE

Art. 19

Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere

Per la pubblicita' eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicita' visibile dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, e' applicata in ciascun comune la tariffa normale della pubblicita' ordinaria di cui all'articolo 11, raddoppiata. Quando la pubblicita' di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta e' aumentata del cinquanta per cento.

Versione in vigore dal 13 agosto 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 641
Capo	III — Pubblicità affine ordinaria e speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulle-pubbliche-affissioni-e-sulla-pubblicita-affine/art-19-tariffa-unica-per-la-pubblicita-affine-speciale-con-veicoli-in-genere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it